



I.C. C. SALUTATI



A. CAVALCANTI



P.zza A. Moro, 1 51011 Buggiano (PT) Centralino: (+39) 0572 32018

Email: ptic81900g@istruzione.it PEC: ptic81900g@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 81003470473 Codice meccanografico: PTIC81900G

Codice Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): ISTSC_81900G

REGOLAMENTO DEL COMPORTAMENTO, DELLE MANCANZE E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante;
- Visto il D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 134/2025, da ora in avanti nominato “**Statuto**”;
- Visto il D.Lgs. n. 62/2017 come modificato dalla Legge n. 150/2024;
- Vista l’Ordinanza del M.I.M. n. 3/2025;
- Visto il P.T.O.F. AA.SS. 2025/28;

ADOTTA

il seguente regolamento del comportamento, delle mancanze e delle sanzioni disciplinari degli alunni e degli studenti con Delibera n. 10 a. s. 2025-26 dell'11/02/2026

TITOLO I — PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI

Art. 1 – Finalità e principi

1. La scuola è comunità educante che promuove formazione, partecipazione, corresponsabilità e cittadinanza attiva, nel rispetto della dignità delle persone e della legalità. I principi ispiratori sono quelli indicati dallo **Statuto** (vita della comunità scolastica, diritti e doveri, disciplina).
2. Le regole sono improntate a proporzionalità, gradualità e finalità educativa delle sanzioni; è favorita la riparazione del danno e, quando possibile, l'adozione di attività utili alla comunità scolastica.
3. Gli interventi educativi e disciplinari considerano la situazione personale degli alunni; ogni misura è coerente con il P.E.I./P.D.P. e con i principi inclusivi e di equità educativa previsti dallo Statuto.
4. Le visite didattiche, la mensa e tutte le attività didattiche organizzate dall'Istituto sono parte integrante della progettazione didattica e si svolgono nel rispetto dei diritti e dei doveri indicati nel presente regolamento.
5. L'Istituto assicura comunicazioni chiare e tempestive attraverso i canali ufficiali (registro elettronico, circolari, comunicazioni sul diario); la famiglia garantisce la presa visione e la collaborazione educativa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, tenendo conto delle specificità dei tre ordini.
2. Restano ferme le disposizioni particolari già vigenti nell'Istituto se non in contrasto con il presente testo (che, in caso di conflitto, prevale).

Art. 3 – Diritti degli studenti, degli alunni e dei bambini

1. Studenti, alunni e bambini hanno diritto a una formazione qualificata e rispettosa dell'identità personale, a informazioni chiare sulle decisioni e sulle norme, a una valutazione trasparente e tempestiva, alla partecipazione responsabile alla vita della scuola.

2. La scuola assicura ambienti salubri e sicuri, inclusione, benessere, prevenzione della dispersione, tutela della riservatezza e servizi di sostegno, anche psicologico, come previsto dallo Statuto.
3. Nella erogazione delle sanzioni sono espressamente vietate le sanzioni automatiche o comparative di altri casi; agli studenti e alle studentesse è garantita una valutazione che tiene sempre conto delle specifiche aggravanti e attenuanti, dell'età e delle motivazioni addotte a discolpa.

Art. 4 – Doveri di studentesse e studenti

1. Studenti e alunni sono tenuti:
 - a) al rispetto delle regole che li riguardano e riportate in tutti i capitoli del regolamento di istituto. Nei casi di cyberbullismo (si veda il TITOLO III) la violazione dell'art. n. 6 risulta un'aggravante nella valutazione della sanzione;
 - b) al rispetto degli ambienti e all'uso conservativo di strutture e attrezzature in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto. Studenti e famiglie rispondono dei danni arrecati a persone o cose secondo quanto previsto dal regolamento d'istituto e dalle norme civilistiche;
 - c) al rispetto delle persone (se stessi, compagne e compagni, personale scolastico, altre persone presenti durante le attività scolastiche) contribuendo a creare un ambiente scolastico accogliente e che favorisca il benessere generale. Risulta un'aggravante la violazione di questo dovere nei casi di bullismo (si veda il TITOLO III). Risulta un'aggravante la violazione di questo dovere nei casi di violazione delle norme sul fumo in presenza di minorenni (si veda il TITOLO IV);
 - d) all'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.
2. Solo per gli studenti e le studentesse:
 - a) è richiesta la frequenza regolare e la puntualità;

b) è richiesto di indossare abbigliamento adeguato: sono da ritenere non adatti al luogo, uniformi militari indossate fuori contesto, abiti disordinati, danneggiati o strappati, con trasparenze o che esibiscano biancheria intima, con immagini o scritte che possano recare potenziale offesa (per diversità, religione, minoranze, condizioni sociali) o linguaggio volgare. Si richiedono abiti lunghi, che coprano interamente le spalle e la pancia (sono vietate canottiere, top o prendisole), calzature chiuse, o comunque allacciate dietro la caviglia (sono vietate ciabatte, zoccoli, infradito, anche per motivi di sicurezza).

Art. 5 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità da parte dei genitori, che dettaglia diritti e doveri e azioni comuni di prevenzione (bullismo, cyberbullismo, dipendenze), educazione digitale e uso consapevole della rete. La scuola cura annualmente la presentazione e condivisione del Patto, del P.T.O.F. e dei regolamenti nella prima settimana di lezione.

Art. 6 – Uso di dispositivi personali e strumenti digitali

1. Nel primo ciclo l'uso e il possesso di smartphone e dispositivi personali sono vietati durante l'orario scolastico e negli spazi dell'istituto in ottemperanza alla Circolare dell'11 luglio 2024 del M.I.M., salvo quanto previsto da P.E.I./P.D.P. o comprovate esigenze mediche formalizzate. Il dispositivo personale è tollerato spento e riposto in cartella.

2. In caso di infrazione non sono previste speciali interventi da parte dei docenti come, ad esempio, il sequestro del dispositivo. Valgono le sanzioni di cui all'art. 7;

3. L'utilizzo di dispositivo per svolgere registrazioni audio/video lesive della dignità altrui risulta un'aggravante nella valutazione della eventuale sanzione.

TITOLO II – COMPORTAMENTI DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 7 – Definizioni e comportamenti durante le attività didattiche

1. **Ingresso:** nella primaria e nella secondaria l'ingresso avviene al suono della prima campanella (ore 7.55); le lezioni iniziano al secondo segnale (ore 8.00).
2. **Intervalli nella scuola secondaria di I grado:** sono attività scolastiche a tutti gli effetti e soggiacciono alle regole dell'istituto; la vigilanza è a cura di docenti e dei collaboratori scolastici. Gli intervalli durante l'orario scolastico sono due della durata di dieci minuti ciascuno. Il primo si svolge tra le ore 9.55 e le 10.05, il secondo tra le 11.55 e le 12.05. Il C.d.C. può decidere di sospendere o sostituire l'intervallo con altre attività se il comportamento generale della classe non è conforme ai principi di questo regolamento.
3. **Intervalli nella scuola primaria:** sono regolati dalle docenti di interclasse in considerazione dell'età e dell'orario della mensa;
4. **Uscita dall'Istituto al termine delle lezioni:** è obbligatoria la consegna ai genitori/delegati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria oppure l'accompagnamento nel pulmino comunale deputato al servizio di trasporto scolastico; nella secondaria oltre alle procedure precedenti è possibile l'uscita autonoma quando autorizzata dalla famiglia.
5. Non sono previste eccezioni a questo regolamento per le seguenti attività didattiche:
 - a) uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione;
 - b) servizio mensa;

- c) attività con esperti esterni svolte all'interno o all'esterno dell'Istituto;
- d) attività svolte durante la Comunità educante;
- e) durante il tempo di pre-scuola svolto all'interno dell'Istituto.

6. Comportamenti scorretti degli alunni e degli studenti durante il trasporto scolastico devono essere segnalati al Comune di Buggiano.

Art. 8 – Assenze, giustificazioni, entrate e uscite fuori orario nella scuola secondaria di I grado

1. Studenti e studentesse, in collaborazione con le loro famiglie devono rispettare i comportamenti descritti nei seguenti casi:

- a) **Assenze:** vanno giustificate il giorno del rientro. I ritardi nelle giustificiche per gli studenti e le studentesse pesano sulla valutazione del comportamento. Per favorire le giustificiche viene abilitata la possibilità di giustificazione con il registro elettronico, oltre alla possibilità di utilizzare il modellino presente nell'agenda scolastica.
- b) **Ritardi:** L'appello è effettuato dal docente entro le **ore 8:05**; non ci sono conseguenze per ingressi entro questo orario. L'ingresso **tra 8:05 e 8:15** è considerato ritardo da giustificare; entro la fine dell'ora il docente trasforma l'assenza iniziale in *ritardo* sul registro elettronico. Dopo le **8:15** lo/a studente/ssa è accolto in classe ma risulta assente alla prima ora. Il docente (della prima ora) annota sul registro elettronico l'ingresso oltre le ore 8.15; il docente della seconda ora registra la presenza dalla seconda ora. Sono **da giustificare** sia i ritardi (8:05–8:15) sia le assenze alla prima ora (ingresso 8:16–9:00). I ritardi reiterati o non giustificati hanno effetti sul voto di condotta.

- c) **Uscite anticipate sporadiche:** sono sempre concesse dal docente per esigenze di salute o familiari con richiesta firmata di un genitore utilizzando il modellino sull'agenda scolastica.
- d) **Riduzioni di orario per terapie mediche:** sono autorizzate dal dirigente previa richiesta della famiglia con allegata il certificato medico che motiva la necessità di svolgere la terapia durante le ore scolastiche. L'autorizzazione deve essere rilasciata verificato che le assenze non compromettano il percorso scolastico dello studente. Quando è presente l'autorizzazione le assenze non vengono conteggiate ai fini della determinazione della validità dell'anno scolastico. In assenza di tale autorizzazione le assenze verranno regolarmente conteggiate.

2. Assenze e ritardi reiterati e/o non giustificati possono far attivare la segnalazione ai servizi sociali per violazione dell'obbligo di istruzione.

Art. 9 – Assenze, giustificazioni, entrate e uscite fuori orario nella scuola primaria

- 1. Sono sempre giustificate dalle famiglie e non hanno effetti sulla valutazione del comportamento in quanto gli alunni non sono mai ritenuti co-responsabili delle assenze o dei ritardi. Assenze e ritardi reiterati e/o non giustificati possono far attivare la segnalazione ai servizi sociali per violazione dell'obbligo di istruzione.
- 2. Per la scuola primaria valgono le stesse regole dell'art. 8 comma 1 lett. d).

Art. 10 – Assenze, giustificazioni, entrate e uscite fuori orario nella scuola dell'infanzia

- 1. Anche se alla scuola dell'infanzia non è previsto l'obbligo di istruzione non sono ammesse uscite e ingressi al di fuori dell'orario scolastico senza previa autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata a richiesta della famiglia.

2. Gli ingressi sono ammessi senza autorizzazione tra le ore **8.00** e le ore **9.00**.
Le uscite sono ammesse senza autorizzazioni dopo le ore **15.00**. Ingressi in ritardo e uscite anticipate non sporadiche vanno comunicate dalla famiglia con l'apposito modulo e autorizzate dal dirigente scolastico.
3. Sono sempre giustificate dalle famiglie e non hanno effetti sulla valutazione del comportamento in quanto i bambini non sono mai ritenuti co-responsabili delle assenze o dei ritardi.

TITOLO III — PREVENZIONE E CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 11 – Definizioni, principi e ambito

1. Per *cyberbullismo* si intendono le condotte in rete (o mediate da tecnologie) realizzate da o verso minori, riconducibili a prepotenze, molestie, minacce, diffamazione, furto d'identità, diffusione illecita di dati o contenuti; per *bullismo*, i comportamenti di prevaricazione intenzionale e reiterata, individuale o di gruppo, anche in presenza. Le misure sono preventive ed educative, ferme restando le sanzioni disciplinari e le eventuali responsabilità esterne alla scuola.
2. Sono considerate, in via esemplificativa e non esaustiva, condotte di bullismo/cyberbullismo:
 - a) aggressioni fisiche in gruppo, reiterate e senza ragionevole motivo;
 - b) sottrazione o danneggiamento reiterato di beni personali;
 - c) derisioni, insulti, offese su base razziale, religiosa, identitaria o relativa all'aspetto/provenienza, specie se **ripetute e di gruppo**;
 - d) esclusione intenzionale da gruppi/attività e diffusione di pettegolezzi offensivi;
 - e) furto d'identità, acquisizione/manipolazione illecita di dati personali,

diffusione online di contenuti lesivi propri o riferiti a componenti della famiglia;

f) l'omertà/inerzia di chi assista consapevolmente a condotte gravi può rilevare ai fini disciplinari

Art. 12 – Prevenzione, educazione digitale e referente

1. L'Istituto promuove educazione all'uso consapevole della rete, responsabilità digitale e rispetto della legalità, come attività trasversali curricolari e progettuali (continuità verticale; reti di scuole; collaborazione con enti locali, Forze dell'Ordine, servizi e associazioni).
2. È individuato il Referente d'Istituto per bullismo e cyberbullismo, che coordina iniziative, supporta i docenti e coadiuva il dirigente scolastico nella cura e l'aggiornamento delle procedure interne.

Art. 13 – Segnalazione, presa in carico e tutela

1. Chiunque (studente, genitore, personale) venga a conoscenza di condotte sospette segnala tempestivamente al Dirigente i fatti di propria conoscenza mediante il modulo elettronico presente sul sito dell'Istituto, anche in forma anonima.
2. Il Dirigente scolastico, ricevuta la segnalazione, informa le famiglie dei minori coinvolti, attiva le misure di tutela della vittima e collabora alla rimozione/oscuramento di immagini o contenuti online, supportando la famiglia nei passaggi previsti.

Art. 14 – Criteri per la deliberazione delle sanzioni

1. In presenza di comportamenti di bullismo e cyberbullismo ulteriori criteri per la deliberazione delle sanzioni sono:
 - a) gravità del comportamento,
 - b) durata del comportamento,
 - c) numero dei correi,

- d) reiterazione del comportamento,
- e) mancata collaborazione alla rimozione dei contenuti digitali dalla rete,
- f) mancata collaborazione all'individuazione dei corresponsabili;
- g) vulnerabilità della vittima.

Art. 15 – Doveri del Dirigente scolastico nei casi di bullismo e cyberbullismo

1. Il Dirigente:

- a) attiva il procedimento disciplinare idoneo e convoca l'organo competente;
- b) informa tempestivamente la famiglia della vittima e collabora alla rimozione dei contenuti illeciti;
- c) quando necessario, raccorda scuola, servizi sociali e Forze dell'Ordine, nel rispetto della normativa vigente

TITOLO IV — PREVENZIONE DEL TABAGISMO E RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

Art. 16 – Finalità, principi e ambito

- 1. L'Istituto persegue la tutela della salute e dell'ambiente scolastico, prevenendo l'abitudine al fumo, proteggendo i non fumatori dal fumo passivo e promuovendo scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui. L'approccio privilegia la prevenzione e l'educazione, ricorrendo alle sanzioni solo quando necessario.
- 2. Il Titolo si applica a tutti gli spazi scolastici interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto e a tutte le componenti (studenti, personale, visitatori), nonché ai soggetti terzi presenti a qualunque titolo.

Art. 17 – Divieti

1. È vietato fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto; il divieto si estende anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi.
2. Agli studenti minorenni è vietata la detenzione di sigarette, tabacco sfuso, sigarette elettroniche o altri prodotti da fumo; la violazione comporta il sequestro dell'oggetto e l'attivazione degli interventi previsti.

Art. 18 – Soggetti preposti al controllo

1. I soggetti preposti all'applicazione del divieto sono designati dal Dirigente Scolastico, non possono rifiutare l'incarico e restano in carica fino a revoca; i nominativi compaiono sui cartelli di divieto.

Art. 19 – Compiti dei soggetti preposti

1. I preposti vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli, sull'osservanza dei divieti e contestano le infrazioni redigendo verbale secondo procedura; informano il referente di classe per gli interventi educativi.
2. Per controlli preventivi è autorizzato l'accesso ai servizi igienici degli studenti e delle studentesse da parte del personale dello stesso sesso; sono vietate le perquisizioni personali. In caso di difficoltà applicative, il Dirigente può chiedere supporto alle Autorità competenti.

Art. 20 – Prevenzione e promozione della salute

1. Sono programmate attività informative (anche con ASL/Esperti), percorsi di educazione alla salute e iniziative condivise con le famiglie, da prevedere nella programmazione del C.d.C.

Art. 21 – Accertamento, contestazione e notifica

1. Ai minorenni è contestato il reato mediante il verbale di contestazione fumo_genitori_minorenni, presente sul sito e notificato alla famiglia con raccomandata (A/R); per il pagamento è presente sul sito il modello F23.

Art. 22 – Sanzioni amministrative e pagamento delle contravvenzioni

1. Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00; l'importo è raddoppiato in presenza di donna in evidente gravidanza o di lattanti/bambini fino a 12 anni. Pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 pari a € 55,00.
2. Chi non fa rispettare le disposizioni (docenti/ATA preposti) è soggetto a sanzione da € 220,00 a € 2.200,00; il D.S. può revocare la nomina ed eventualmente avviare procedimento disciplinare.
3. Il pagamento in misura ridotta va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notifica (raddoppiato in presenza delle aggravanti); modalità: modello F23 – codice tributo 131T – causale “infrazione al divieto di fumo – Istituto Salutati-Cavalcanti – Verbale n. ...”. In mancanza di riscontro, la scuola trasmette rapporto al Prefetto per le ulteriori iniziative (anche coattive).

TITOLO V — SANZIONI E GARANZIE

Art. 23 – Sanzioni disciplinari per alunni e studenti

1. La responsabilità disciplinare è personale, è sempre garantito il contraddittorio e non è sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
2. Le sanzioni hanno natura educativa, sono temporanee, proporzionate e ispirate, per quanto possibile, al ripristino e alla riparazione; tengono conto della situazione personale dello studente.
3. Le sanzioni vengono considerate nella valutazione del comportamento.
4. Le tipologie di sanzioni sono riportate di seguito in ordine crescente di gravità:
 - a) **Richiamo verbale**: il richiamo può essere eseguito da qualsiasi dipendente della scuola. Il richiamo deve essere sempre rispettoso della persona, deve essere finalizzato all'interruzione del comportamento scorretto e accompagnato

dalla spiegazione del perché c'è stato. Se il richiamo non avviene in classe il richiamante comunica il provvedimento al docente di classe che lo riporta sul registro con la dicitura *“Lo studente/ssa è stata richiamata per il seguente comportamento: ...”*.

b) **Nota disciplinare:** La nota disciplinare va riportata sul registro elettronico e deve essere visibile alla famiglia; può essere inflitta da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell'ora di sostituzione, dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore; la nota disciplinare deve riportare il nome della studentessa o dello studente, la descrizione dell'infrazione e la dichiarazione a discolta della studentessa o dello studente;

c) **Accompagnamento dei genitori:** la richiesta di accompagnamento deve essere riportata sul registro di classe e può essere fatta da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell'ora di sostituzione o da un suo collaboratore. Il dirigente scolastico autorizza il provvedimento che è inviato dalla segreteria. La convocazione deve avere un preavviso di almeno tre giorni lavorativi salvo motivi urgenti. Alla riunione è presente il docente che ha richiesto l'incontro o, in caso di suo impedimento, il coordinatore di classe ed eventualmente il dirigente scolastico. L'accompagnamento deve svolgersi con l'intento di creare un'alleanza con la famiglia per facilitare la studentessa o lo studente nella comprensione dell'errore e nella crescita educativa. Se la famiglia diserta l'appuntamento senza motivata giustificazione il proponente della sanzione avvisa la collaboratrice del Dirigente scolastico per valutare le azioni da intraprendere.

Solo il Dirigente scolastico può disporre un secondo accompagnamento nello stesso mese per una singola studentessa o singolo studente.

Art. 24 – Sanzioni disciplinari specifiche per studenti e studentesse

1. Per studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado è prevista la seguente sanzione che rappresenta il più elevato grado di gravità:

Allontanamento dalle lezioni e attività educative correlate: gli allontanamenti:

- a) per periodi **fino a due giorni**: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti;
- b) per periodi **da 3 a 15 giorni**: attività di cittadinanza attiva e solidale secondo P.T.O.F. e convenzioni; se non disponibili strutture esterne idonee, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica. Tali ore sono computate ai fini della validità dell'anno ma non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline; l'eventuale mancato svolgimento è considerato nel voto di comportamento.
- c) per periodi superiori a **15 giorni** la scuola attiva percorsi di recupero educativo, anche con servizi sociali.

3. La sanzione dell'allontanamento può essere decisa solo dalla maggioranza del Consiglio di classe, anche imperfetta ma con almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, allargato alla componente genitori. In caso di conflitto d'interessi del genitore si procede alla surroga dello stesso. Hanno diritto al voto tutti gli elementi del Consiglio di classe. Il Presidente ricorda sempre a tutti i presenti l'obbligo di riservatezza. Il referente di classe cura la redazione, in duplice copia, dell'apposito modulo da consegnare alla famiglia, preventivamente firmato dal Dirigente scolastico e protocollato. La consegna alla famiglia viene concordata con le stesse modalità con cui si procede per l'accompagnamento.

Il provvedimento disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione dello stesso, perché c'è l'obbligo per i provvedimenti amministrativi e per favorire il processo

educativo. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione erogata.

4. Nei casi di recidiva o violenza grave o connotata da particolare gravità, può disporsi l'allontanamento fino al termine dell'anno, o l'esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame (nei limiti e con le garanzie previste).

Art. 25 – Impugnazioni e Organo di Garanzia

1. Avverso le sanzioni diverse dal richiamo verbale è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno, che decide entro 10 giorni sulla base degli atti.
2. Rimane la competenza dell'Organo di Garanzia regionale e del Direttore U.S.R. per i reclami previsti.

Art. 26 – Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento, nel quadro delle norme vigenti, promuove la coscienza civile e il rispetto delle regole; è deliberata dal Consiglio di classe con motivazione e verbalizzazione, nel rispetto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.
2. Per i soli studenti e le sole studentesse vigono le seguenti regole:
 - a) Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico;
 - b) La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni della normativa presente al gennaio 2025
2. Il presente Regolamento sopprime e sostituisce i regolamenti:
 - i. 1.-REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE E SANZIONE AGLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.
 - ii. 3.-REGOLAMENTO SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO;
 - iii. 5.-REGOLAMENTO DEL COMPORTAMENTO, DELLE MANCANZE E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI.
3. Eventuali sopravvenienze normative sono recepite automaticamente nelle parti imperative.